

Capitolo 11.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

11.1- Il recesso dell'amministrazione dal contratto. 11.2- La risoluzione per colpa dell'appaltatore: 11.2.1- la risoluzione per grave inadempimento. 11.2.2- la risoluzione per ritardi. 11.2.3- la risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali. 11.3- Adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto. 11.4- Compiti del responsabile del procedimento.

11.1 IL RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DAL CONTRATTO.

L'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, con l'unico obbligo di corrispondere all'appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere e il 10% dell'importo derivante dalla differenza tra l'80% dell'importo netto dell'appalto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 122 reg.). La finalità della norma consiste nell'esigenza di consentire all'amministrazione una nuova o diversa valutazione circa la convenienza o l'opportunità di eseguire l'opera, e conseguentemente, nel caso di esito negativo di tale valutazione, dare luogo allo scioglimento del contratto con l'esercizio della facoltà di recesso.

I fatti alla base della decisione di recedere dal contratto possono essere i più vari e consistere non soltanto in fatti sopravvenuti (es., fatti che non rendono più utile o economica l'opera), ma anche in una diversa valutazione di una situazione precedentemente apprezzata come positiva ai fini della realizzazione dei lavori.

La facoltà è esercitabile secondo il libero apprezzamento dell'amministrazione e perciò questa non è tenuta a rendere edotto l'appaltatore dei motivi che l'hanno indotta a recedere dal contratto.

Il recesso produce i suoi effetti non appena portato a conoscenza dell'appaltatore.

L'indennizzo dovuto all'appaltatore da parte dell'amministrazione per effetto del recesso viene legislativamente predeterminato e commisurato al 10% dell'importo risultante dalla differenza tra l'80% dell'importo netto dell'appalto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 122, co. 2, reg.); tale forfetazione legislativa risponde all'esigenza di rendere immediatamente consapevole l'amministrazione degli oneri cui essa va incontro a seguito del recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque tempo, e perciò a partire dalla stipula del contratto e fino alla ultimazione dei lavori ovvero fino allo scioglimento del contratto per altra causa. L'amministrazione può perciò recedere dal contratto anche quando l'appaltatore abbia perfezionato la diffida ad adempiere preordinata alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'amministrazione stessa in base all'art.

1454 cod. civ.; in questa ipotesi, il recesso prevale sulla risoluzione perché perfezionato antecedentemente ad essa, ma l'appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni in misura superiore al 10% dovutogli per legge, considerato che il recesso non può evidentemente costituire l'espedito per limitare le obbligazioni risarcitorie dipendenti da inadempimenti del committente.

Il recesso deve essere pronunciato dall'organo deliberante dell'amministrazione o comunque dall'organo competente secondo l'ordinamento interno della stessa.

L'amministrazione deve dare preavviso all'appaltatore che intende procedere all'esercizio del diritto di recesso almeno venti giorni prima di questo (art. 122, co. 3, reg.). Si tratta di adempimento la cui mancata attuazione non inficia la legittimità del recesso, poiché non è volto a tutelare interessi dell'appaltatore, ma è semplicemente preordinato a consentirgli nel lasso di tempo assegnato di attuare le operazioni di sua competenza perché l'amministrazione possa prendere in consegna la parte di opera realizzata ed effettuarne il collaudo.

Il mancato preavviso ha perciò l'unico effetto di dilazionare la presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione.

Allorché sia stata presa in consegna l'opera, l'amministrazione deve procedere al pagamento all'appaltatore dei lavori da lui eseguiti; si tratta dei lavori eseguiti fino alla comunicazione del preavviso di recesso o, qualora non sia stato effettuato il preavviso, fino alla comunicazione del recesso, sicché, se l'appaltatore dopo il preavviso o dopo la comunicazione del recesso abbia proseguito nell'esecuzione, per la quota parte dei lavori realizzati dopo questo momento non ha diritto ad alcun corrispettivo.

La comunicazione del recesso equivale di fatto al certificato di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che il conto finale deve essere redatto dal direttore dei lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale ed il collaudo deve essere perfezionato con l'emissione del relativo certificato entro sei mesi dall'avvenuto recesso.

Ad avvenuto recesso, il direttore dei lavori deve redigere lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino a quel momento e successivamente il responsabile del procedimento deve emettere tempestivamente il relativo certificato di pagamento, dovendosi ritenere applicabile la disciplina degli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 29, co. 1, CGA, i cui termini decorrono dalla data di comunicazione del recesso poiché è questo il momento nel quale sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti.

L'amministrazione, oltre al pagamento dell'indennizzo e dei lavori eseguiti, ha l'obbligo di pagare all'appaltatore il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, di cui così acquisisce la proprietà; si noti che si tratta di obbligo dell'amministrazione e non anche di diritto, e perciò, qualora l'appaltatore abbia interesse a mantenere la proprietà dei materiali, ha diritto di asportarli dal cantiere e l'amministrazione non può imporre la sua volontà di acquistarli pagandone il valore.

Qualora l'appaltatore non eserciti il diritto di mantenere la proprietà dei materiali, sorge l'obbligo per l'amministrazione di acquistarli purché ricorrano tre condizioni: a)

che si tratti di materiali già introdotti all'interno del cantiere; b) che si tratti di materiali già accettati dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 15, co. 1, CGA; c) che si tratti di "materiali utili" e cioè di materiali che al momento del recesso non siano deteriorati, abbiano mantenuto tutte le caratteristiche di qualità e siano perciò oggettivamente utilizzabili.

Ricorrendo queste tre condizioni, l'amministrazione ha l'obbligo di acquistare i materiali secondo il loro valore di mercato.

L'amministrazione infine ha facoltà (e non obbligo, come per i materiali) di acquisire la proprietà delle opere provvisorie ed impianti di cantiere (baracche, alloggiamenti, illuminazione, ecc.), facoltà cui l'appaltatore non può opporsi. In tal caso gli è dovuto un compenso costituito dall'importo più basso tra quello corrispondente al costo di costruzione e quello corrispondente al valore di mercato delle opere e degli impianti al momento del recesso.

Il compenso non viene però corrisposto per intero, ma esclusivamente nella percentuale corrispondente alle opere e agli impianti non ammortizzati. Infatti, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie sono compensati nell'ambito del corrispettivo contrattuale dei lavori. Ne consegue che se, per es., il recesso avviene quando l'opera è stata realizzata al 50% il corrispettivo per opere provvisorie ed impianti è stato già percepito dall'appaltatore nella misura del 50% con il pagamento dei lavori eseguiti, sicché il residuo valore che gli compete non può che essere l'ulteriore 50% non ammortizzato.

L'appaltatore è tenuto a rimuovere i materiali e gli impianti non acquistati dall'amministrazione nel termine assegnatogli, che ovviamente deve essere congruo (art. 122, co. 6, reg.); ove l'appaltatore non effettui lo sgombero nel termine assegnatogli, l'amministrazione vi provvede d'ufficio facendolo eseguire ad altra impresa o a propri operai e ponendo la relativa spesa a carico dell'appaltatore.

11.2 LA RISOLUZIONE PER COLPA DELL'APPALTATORE.

11.2.1 La risoluzione per grave inadempimento.

Allorché l'appaltatore nel corso dei lavori commette gravi inadempimenti, l'amministrazione può avvalersi della particolare forma di risoluzione prevista dall'art. 119, co. 1, 2 e 3, reg.

Condizione per l'attuazione di questa forma di risoluzione è l'accertamento, da parte del direttore dei lavori, di gravi inadempimenti dell'appaltatore, tali da compromettere la corretta esecuzione dell'opera.

Non sono, perciò, validi presupposti per la risoluzione inadempimenti non direttamente connessi alla regolare esecuzione dei lavori, quali, per es., il mancato pagamento degli stipendi agli operai o il mancato versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, possono sussistere inadempimenti che, pur non rilevando direttamente sulla

corretta esecuzione dell'opera, sono di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto (es. il reiterato mancato versamento dei contributi previdenziali al punto che la ritenuta a garanzia dello 0,50% su ogni acconto risulti del tutto insufficiente a coprirli). In questi casi, pur non incidendo l'inadempimento direttamente sulla corretta esecuzione dell'opera, è da ritenere che l'amministrazione possa avvalersi del comune rimedio della risoluzione di diritto previa diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ.

In base all'art. 119 reg., il direttore dei lavori, una volta accertato l'inadempimento grave che possa compromettere la regolare esecuzione dell'opera, deve redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica - corredata dei documenti necessari - contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il responsabile del procedimento deve valutare la fondatezza dei rilievi formulati dal direttore dei lavori. Se non li condivide o non li ritiene tali da integrare gli estremi del grave inadempimento che possa giustificare la risoluzione, ha facoltà di non dare luogo alla prosecuzione del procedimento finalizzato alla risoluzione. Se invece il responsabile del procedimento condivide i rilievi contenuti nella relazione del direttore dei lavori, lo autorizza a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione a questo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni.

Dopo aver acquisito le giustificazioni dell'appaltatore, il responsabile del procedimento ha il quadro completo della situazione (da una parte, la relazione del direttore dei lavori e, dall'altra, le controdeduzioni dell'appaltatore) per potere formulare all'organo deliberante dell'amministrazione le proposte definitive in ordine alla questione. Se ritiene fondate le controdeduzioni dell'appaltatore, egli ha facoltà di proporre di non dare luogo alla risoluzione; al contrario, se le ritiene infondate, propone la risoluzione.

L'organo decisionale dell'amministrazione, nell'assumere le sue decisioni definitive in ordine alla risoluzione del contratto, dispone perciò di tre atti (la relazione del direttore dei lavori, le controdeduzioni dell'appaltatore e la proposta del responsabile del procedimento), il cui contenuto può apprezzare liberamente (nel senso di disporre o meno la risoluzione del contratto), salvo l'obbligo di motivare la scelta operata.

Se alle contestazioni mossegli l'appaltatore omette di rispondere nel termine assegnatogli, il responsabile del procedimento, secondo l'art. 119, co. 3, reg., deve necessariamente proporre la risoluzione del contratto all'amministrazione.

È da ritenere che il termine assegnato all'appaltatore non abbia natura perentoria e che perciò tanto il responsabile del procedimento quanto l'organo deliberante dell'amministrazione possano prendere in considerazione, e perciò valutare, le controdeduzioni dell'appaltatore tardive, purché naturalmente siano ricevute prima della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza (proposta e decisione).

11.2.2 La risoluzione per ritardi.

Quando l'appaltatore per sua negligenza ritarda nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli contesta i ritardi intimandogli un

termine non inferiore a dieci giorni per compiere i lavori in ritardo ed impartendogli le prescrizioni necessarie (art. 119, co. 4, reg.).

Circa il momento di avvio del procedimento, va ricordato che, in base all'art. 117, co. 4, secondo periodo, reg., qualora il ritardo accumulato nel corso dei lavori sia tale da determinare un presumibile ritardo nell'ultimazione dell'opera che comporti l'applicazione della penale in misura eccedente il 10% dell'importo del contratto, il direttore dei lavori ha l'obbligo automatico di promuovere l'avvio del procedimento con l'intimazione all'appaltatore di cui all'art. 119, co. 4, reg.

Nei casi in cui invece i ritardi siano di minore entità, si può ritenere che rientra nell'apprezzamento degli organi dell'amministrazione valutare se sia più conveniente per il pubblico interesse attivare la procedura di risoluzione del contratto ovvero, nonostante i ritardi, non darvi luogo e consentire l'ultimazione tardiva dei lavori con conseguente applicazione delle penali. Tale apprezzamento deve tener conto delle conseguenze della risoluzione sui tempi dell'ultimazione dell'opera, sicché quando venga stimato che con la risoluzione del contratto e con un nuovo appalto (tenuto conto dei tempi per l'espletamento della gara) non si riduca il tempo di compimento dell'opera, risulta più aderente all'interesse pubblico non dar luogo alla risoluzione del contratto e consentire il completamento dell'opera da parte dell'appaltatore originario con l'applicazione delle penali per la ritardata ultimazione.

Come si è detto, nei casi in cui il direttore dei lavori avvii il procedimento, deve intimare per iscritto all'appaltatore di eseguire i lavori in ritardo entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni.

Una volta scaduto il termine assegnato con l'intimazione, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore (o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni), quali effetti abbia sortito l'intimazione stessa, compilando apposito verbale che deve essere trasmesso al responsabile del procedimento il quale assume la decisione se proporre o meno all'organo deliberante dell'amministrazione la risoluzione del contratto (art. 119, co. 5 e 6, reg.).

Il responsabile del procedimento può decidere di non proporre la risoluzione del contratto non soltanto quando il ritardo è stato integralmente recuperato, ma anche quando è stato parzialmente recuperato e l'appaltatore ha dato prova concreta di poter ulteriormente accelerare l'esecuzione dei lavori. Infatti l'art. 119 reg., col prevedere al co. 5 che il verbale accerti "gli effetti dell'intimazione impartita", intende fare riferimento all'inadempimento nella sua gravità originaria, e perciò i presupposti della risoluzione vengono meno quando, a seguito dell'intimazione, il ritardo, anche se non integralmente recuperato, è stato sensibilmente ridotto.

11.2.3 La risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali.

Il provvedimento di risoluzione del contratto può essere attuato nei casi in cui all'appaltatore sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di preven-

zione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza, obbligo di soggiorno nel comune di residenza), oppure nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori (artt. 118 reg.).

Allorché si verificano i presupposti di cui sopra (misura di prevenzione definitiva o sentenza passata in giudicato) il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di proporre la risoluzione del contratto all'organo deliberante tenendo conto delle sue "conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento"; ciò vuol dire che egli, nel decidere se proporre o meno la risoluzione, deve valutare l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento di risoluzione sulla qualità ed i tempi di esecuzione dei lavori.

In altri termini, il responsabile del procedimento, qualora valuta che la risoluzione del contratto comporti pregiudizi per la collettività in termini di ritardata entrata in esercizio dell'opera o di possibili altri pregiudizi alla stessa (per la discontinuità connessa all'interruzione, al fermo e al successivo riappalto), deve ritenere prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto con l'appaltatore originario anche se siano venuti meno nello stesso i requisiti di moralità a seguito dei provvedimenti contro di lui emanati.

11.3 ADEMPIMENTI CONSEQUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In base all'art. 121 reg., gli adempimenti da attuare a seguito del provvedimento di risoluzione del contratto sono:

- a) la redazione dello stato di consistenza, che deve avvenire *immediatamente* dopo la comunicazione all'appaltatore del provvedimento di risoluzione;
- b) l'avvio *immediato* delle procedure per il completamento dei lavori;
- c) la liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, da effettuare subito dopo il riappalto dei lavori;
- d) il collaudo, che deve aver luogo dopo l'ultimazione dell'intera opera e riguardare anche la parte di opere eseguita dal primo appaltatore.

Il completamento dei lavori può essere attuato in tre modi: o con le usuali procedure di gara (pubblico incanto, licitazione privata) o con la trattativa privata (quando ne ricorrano i presupposti) oppure, infine, con l'esecuzione in economia (artt. 88 e 142 ss. reg.).

Il riappalto mediante i sistemi di gara formali, e cioè il pubblico incanto e la licitazione privata, costituisce la regola perché non subordinato, a differenza degli altri due, ad alcuna condizione.

L'affidamento mediante trattativa privata costituisce modalità di carattere eccezionale, poiché può essere attuata soltanto allorché ricorrano rigorosamente le condizioni stabilite dall'art. 24 della legge.

L'affidamento in economia, infine, è subordinata all'unico presupposto che vi sia l'urgenza di completare i lavori (art. 88, co. 1, lett. f, reg.).

L'autorizzazione al completamento dei lavori mediante affidamento in economia è di competenza del responsabile del procedimento (art. 145, co. 1, reg.), il quale, nell'assumere questa decisione, può optare per l'esecuzione in economia per amministrazione diretta o mediante cottimo.

L'amministrazione diretta è subordinata all'ulteriore condizione che i lavori da eseguire non eccedano l'importo di 50.000 euro (art. 143, co. 3, reg.); quando vi si dà luogo non v'è un appaltatore che esegue, ma è l'amministrazione che realizza direttamente attraverso personale alle sue dipendenze, noleggio diretto di mezzi d'opera ed acquisto diretto dei materiali (art. 143, co. 1 e 2, reg.).

Quando, invece, il responsabile del procedimento opta per l'esecuzione in economia mediante cottimo, questa modalità è subordinata alla condizione che l'importo dei lavori residui da realizzare non superi i 200.000 euro (art. 144, co. 1, reg. e art. 24, co. 6, della legge). In tal caso il responsabile del procedimento indice una trattativa privata ai sensi dell'art. 78 reg., invitando contemporaneamente per iscritto almeno cinque imprese di cui abbia verificato l'idoneità economica e tecnica (art. 144, co. 1 e 2, reg.). Successivamente all'esperimento di questa gara informale, l'amministrazione negozia con il miglior offerente ulteriori miglioramenti alla sua offerta.

La fase della liquidazione finale di cui al precedente punto c (art. 121, co. 2, reg.) può avere luogo soltanto dopo il riappalto dei lavori, in quanto è in tale sede che è possibile quantificare e perciò porre a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale maggior onere costituito dal più elevato importo della parte di lavori riappaltati nonché dalle spese per la procedura di gara. A questi due oneri (maggior costo dei lavori e spese) va aggiunto l'ulteriore eventuale danno per l'amministrazione, quale, ad es., il mancato introito di canoni. Se tali oneri risultano superiori al saldo dovuto all'appaltatore estromesso, l'amministrazione trattiene tale saldo e si rivale per la differenza sulla cauzione, che per la residua parte deve restare vincolata fino al collaudo provvisorio a garanzia della corretta esecuzione della quota parte di lavori eseguiti dall'appaltatore estromesso.

11.4 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Sia per quanto riguarda il recesso, sia per quanto riguarda la risoluzione del contratto, la competenza a decidere su essi appartiene all'organo deliberante dell'ente committeente, ma la competenza a proporre l'approvazione, valutando la ricorrenza dei presupposti, appartiene al responsabile del procedimento in forza dell'art. 8, lettera g), reg. che, pur parlando di "risoluzione del contratto", non può non ricomprendere in questa nozione tutti i casi di scioglimento del contratto e quindi anche il recesso.

Nel caso di recesso, dunque, incombe sul responsabile del procedimento il delicato compito di valutare se sia più conforme al pubblico interesse interrompere l'esecuzione del contratto, pagando all'appaltatore i conseguenti indennizzi, o portare a compimento l'opera.

Si tratta, in verità, di ipotesi di carattere eccezionale, ma allorché ricorra (per es., perché si ritiene che l'opera non sia più utile o economica, ovvero perché siano sorti inconvenienti riconducibili all'amministrazione di rilievo tale da comportare l'interruzione dei lavori per un tempo assai lungo e comunque non definibile) il responsabile del procedimento deve procedere ad una rigorosa analisi di raffronto tra i costi conseguenti al recesso e gli effetti negativi dell'opera onde dimostrare che i secondi prevalgono sui primi e che perciò il completamento e la prosecuzione dei lavori sono contrari all'interesse collettivo.

Nella risoluzione per inadempimento dell'appaltatore il responsabile del procedimento ha i seguenti specifici compiti:

- 1) deve valutare, in base alla relazione del direttore dei lavori ed a tutte le circostanze del caso a lui note o su cui abbia svolto gli accertamenti necessari, se l'inadempimento dell'appaltatore abbia i seguenti due requisiti:
 - sia grave; il che, naturalmente, postula un giudizio che tenga conto dell'entità dei lavori e dell'incidenza economica su essi dell'inadempimento attuato;
 - sia di natura ed entità tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; il che, naturalmente, postula che non si tratti di modesti difetti facilmente riparabili a seguito di ordine di demolizione e rifacimento, ma di difetti tali da rendere l'opera, se non eliminati, affetta da vizi che ne pregiudicano il valore o la funzionalità;
- 2) ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui sopra, condividendo pertanto la relazione del direttore dei lavori, dà disposizione a quest'ultimo di contestare all'appaltatore gli addebiti stabilendo il termine non inferiore a 15 giorni entro cui l'appaltatore stesso deve fornire le proprie osservazioni e giustificazioni;
- 3) una volta ricevute tali osservazioni e giustificazioni (controdeduzioni), deve procedere all'esame analitico e motivato della loro fondatezza e, qualora non la riscontri, propone all'organo deliberante dell'amministrazione di assumere il provvedimento di risoluzione del contratto.

Nella risoluzione per gravi ritardi dell'appaltatore, il responsabile del procedimento è costantemente informato dal direttore dei lavori sullo sviluppo cronologico degli stessi, ai sensi dell'art. 117, co. 4, reg.

Sulla base di tali informazioni, egli ha i seguenti specifici compiti:

- 1) deve avviare il procedimento di cui all'art. 119, co. 4, reg. quando il ritardo è tale da comportare l'applicazione della penale per ritardata ultimazione in misura superiore al 10%; in tal caso deve dare disposizioni al direttore dei lavori di assegnare un termine all'appaltatore per il recupero del ritardo;
- 2) può discrezionalmente avviare o meno il procedimento di cui all'art. 119, comma 4, reg. quando il ritardo è inferiore rispetto all'ipotesi di cui al punto 1);
- 3) in tutti i casi in cui abbia dato avvio al procedimento, deve valutare se l'appaltatore abbia recuperato, quanto meno in parte, il ritardo o dato prove di poterlo recuperare, decidendo in caso affermativo di non dar luogo alla risoluzione del contratto;
- 4) nei casi in cui debba assumere la decisione se proporre o meno la risoluzione, si ritiene debba porre a fondamento della proposta un raffronto tra il danno al pubblico interesse derivante da una ultimazione tardiva da parte dell'appaltatore e quello derivante dalla risoluzione del contratto e riappalto dei lavori, esprimendosi in senso favorevole alla risoluzione qualora a seguito di tale simulazione il primo risulti prevalente sul secondo.

Nella risoluzione per misure di prevenzione o sentenze penali a carico dell'appaltatore il responsabile del procedimento deve valutare se, tenuto conto dello stadio in cui sono giunti i lavori e dei ritardi che deriverebbero dalla risoluzione e dalle procedure per il riappalto dei lavori sia più opportuno, per il perseguimento del pubblico interesse, mantenere il rapporto con l'appaltatore consentendogli l'ultimazione dei lavori ovvero risolvere *tout court* il contratto (art. 118 reg.).

In tutti i casi di risoluzione del contratto, sono compiti specifici del responsabile del procedimento (art. 121 reg.):

- 1) comunicare all'appaltatore il provvedimento di risoluzione, con preavviso che in data successiva a 20 giorni dalla stessa si farà luogo, da parte del direttore dei lavori, alla redazione dello stato di consistenza degli stessi;
- 2) proporre all'organo deliberante le procedure per il riappalto dei lavori (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata);
- 3) in alternativa a quanto detto al punto 2), autorizzare egli stesso l'affidamento dei lavori di completamento con il sistema in economia di cui agli artt. 143 e 144 reg., ai sensi dell'art. 88, co. 1, lett. f), reg., quando vi è l'urgenza di tale completamento e vi siano somme già stanziare a tal fine nell'ambito del quadro economico del progetto.